



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1989/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 2247/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Lorenzo Sodero - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Federico Salinari - Componente
Gino Scaccia - Componente
Loredana Germanò - Componente
Paola Balducci - Componente
Accursio Gallo - Componente
Antonino Piro - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 29 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 2247/TFNSVE/2025-2026, 2247 - Ricorso proposto dalla società SANCOLOMBANO CALCIO ASD (57846) contro la società ASD F.C.D. SARMATESE (917199) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore SQUINTANI LUCA (5375439)

In data 27 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Luca Squintani (matricola 5375439).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 200,00 (duecento/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
 - esaminata la documentazione in atti;
 - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
 - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA F.C.D. SARMATESE alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Luca Squintani nella misura di euro 200,00 (duecento/00), in favore della società A.S.D. SANCOLOMBANO CALCIO.

L'ESTENSORE

Lorenzo Soderò

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai